Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

LEGGE 26 febbraio 1958, n. 347.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955 . . . . Pag. 1720

LEGGE 26 febbraio 1958, n. 348.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario « Eurofima », con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonchè esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955 . . . . Pag. 1724

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349.
Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari . . . . Pag. 1733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 350.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Antonio Manes » istituita in Roma . . Pag. 1739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 351.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera di religione della diocesi di Ascoli Piceno », con sede in detta città Pag. 1739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n 352.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico di Terlizzi (Bari) . . . . Pag. 1739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 353.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico di Canosa di Puglia (Bari) . . . . Pag. 1739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958, n. 354.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione nel capitolo della Chiesa cattedrale di Cava dei Tirreni (Salerno) di sei benefici mansionariali, rispettivamente sotto i titoli di San Giuseppe, San Pietro, Sant'Andrea, San Giovanni, Sant'Adiutore e Sant'Alfredo . . . . Pag. 1740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1958.
Composizione e ripartizione delle attribuzioni tra le varie Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960 . . . Pag. 1740

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1958.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni del mese di giugno 1957 che hanno colpito alcuni Comuni delle provincie di Rovigo, Vercelli, Pavia, Cuneo e Torino . . . . Pag. 1742

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1958.
Delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Fiorentino Sullo a presiedere il Comitato centrale dell'artigianato. Pag. 1742

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1958.
Sostituzione del vice segretario del Comitato centrale dell'artigianato . . . . Pag. 1743

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.
Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) denominata « Del Piano »; 2) da Sant'Alfonso a San Felice Circeo, in provincia di Latina . . . . Pag. 1743

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1958.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di produzione e lavoro « fra lavoranti panettieri e pasticcieri », con sede in Torino, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 1743

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 aprile 1958
Proroga della gestione commissariale del comune di Poggiomarino . . . . Pag. 1744

Avviso di rettifica (legge 4 febbraio 1958, n. 23) Pag 1744

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito degli strumenti di adesione da parte dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse firmata a Lake-Succes, New York, il 6 aprile 1950 ed al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione suddetta, adottato a New York il 16 gennaio 1957. Pag. 1744

Ministero dell'industria e del commercio: Posticipazione del periodo di svolgimento della « I Mostra biennale dell'arte della tapezzeria e dei tessuti per l'arredamento moderno », di Milano . . . . Pag. 1744

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa mista « Agricola, edilizia e di consumo », con sede in Parete (Caserta). Pag. 1744

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di ricostruzione di Guardiagrele (L'Aquila) . . Pag 1744

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag 1745

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1745

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami a due posti di operatore fotografo nel ruolo del personale del Gabinetto fotografico nazionale in Roma . Pag 1746

Ministero dei trasporti: Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Napoli per l'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova . . . . . . Pag. 1750

Prefettura di Mantova: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 dicembre 1957. Pag. 1750

Prefettura di Potenza: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza. Pag. 1750

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 95 DEL 19 APRILE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Comune di Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1958 — **Comune di Trieste:** Estinzione anticipata del Prestito civico dell'anno 1916. — **Società per azioni « Molini di Mondovì », in Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1955 — **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 aprile 1958 — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1958. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1958.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 febbraio 1958, n. **347.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sullo statuto dell'Unione della Europa Occidentale, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI — GONELLA — MEDICI — ANDREOTTI — MATTARELLA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des representants nationaux et du personnel international.

Les Etats signataires de la présente Convention, considérant qu'il est nécessaire que l'Union de l'Europe Occidentale, son personnel international et les représentants des Etats membres assistant à ses réunions, bénéficient d'un Statut propre à faciliter l'exercice de leurs fonctions et leur mission, sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Généralités

Article 1er

Dans la présente Convention:

a) « L'Organisation » désigne l'Union de l'Europe Occidentale comprenant le Conseil, ses organismes subsidiaires et l'Assemblée;

b) « Le Conseil » signifie le Conseil prévu à l'article VIII (ancien article VII) du Traité de Bruxelles amendé et complété par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954;

c) « Les organismes subsidiaires » désignent tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité;

d) « L'Assemblée » désigne l'assemblée prévue à l'article IX du Traité de Bruxelles amendé et complété par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954.

Article 2

L'Organisation et les Etats membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un Etat membre estime qu'une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l'Organisation et cet Etat, ou les Etats intéressés, se concertent en vue de déterminer s'il y a eu effectivement abus, et, dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou toute autre disposition de la présente Convention, tout Etat membre qui estime qu'une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention, peut exiger que cette personne quitte son territoire.

TITRE II

L'Organisation

Article 3

L'Organisation possède la personnalité juridique; elle a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice.

Article 4

L'Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Secrétaire Général agissant au nom de l'Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures de contrainte et d'exécution.

Article 5

Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte.

Article 6

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

Article 7

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

a) l'Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

b) l'Organisation peut transférer librement ses fonds, d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l'achat suivant le cas.

2. Dans l'exercice des droits prévus au paragraphe 1er ci dessus, l'Organisation tient compte de toutes représentations d'un Etat membre et y donne suite dans la mesure du possible.

Article 8

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

a) exonérés de tout impôt direct; toutefois, l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique;

b) exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, a moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays;

c) exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne ses publications.

Article 9

Bien que l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 10

1. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne peuvent être censurées.

2. L'Organisation a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunites et privileges que les courriers et valises diplomatiques.

3. Les dispositions du présent article n'empêchent pas un Etat membre et le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, d'adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.

TITRE III

Représentants permanents auprès de l'Organisation

Article 11

Toute personne désignée par un Etat membre comme son représentant principal permanent auprès de l'Organisation sur le territoire d'un autre Etat membre, ainsi que les personnes qui font partie de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l'objet d'un accord entre l'Etat dont elles relèvent et le Secrétaire Général de l'Organisation et entre le Secrétaire Général et l'Etat où elles résideront,

bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable.

TITRE IV

Représentants au Conseil et à ses organismes subsidiaires

Article 12

1. Tout représentant d'un Etat membre auprès du Conseil ou de l'un de ses organismes subsidiaires, non visé par l'article 11, jouit, pendant sa présence sur le territoire d'un autre Etat membre, pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a) la même immunité d'arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;

b) l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits);

c) l'inviolabilité de tous papiers et documents;

d) le droit de faire usage de codes, de recevoir et d'envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés;

e) la même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;

f) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;

g) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne ses bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;

h) le droit d'importer en franchise son mobilier et ses effets à l'occasion de sa première prise de fonctions dans le pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;

i) le droit d'importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite, de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

2. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l'exercice de ses fonctions, sur le territoire d'un autre Etat membre, ne sera pas considéréé comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exemptés par l'Etat de séjour d'impôts au cours de cette période.

3. Pour l'application du présent article, le terme « représentants » comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s'appliquent le présent article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits Etats membres.

Article 13

Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d'un Etat membre et qui n'est pas visé aux articles 11 ou 12 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1-*b*), *c*), *e*), *f*), *h*) et *i*) et au paragraphe 2 de l'article 12.

Article 14

Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Union de l'Europe Occidentale. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droits mais le devoir de lever l'immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Article 15

Les dispositions des articles 11 à 13 ci-dessus ne peuvent obliger un Etat à accorder l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants, non plus qu'à un membre du personnel officiel de ce dernier.

TITRE V

Représentants à l'Assemblée

Article 16

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.

Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a) par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b) par les Gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 17

Les représentants à l'Assembléé et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 18

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, et dès lors qu'ils participent à une réunion de commission ou de sous-commission de l'Assemblée, que l'Assemblée soit en session ou non, les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays;

b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou des ses commissions ou sous-commissions, ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.

TITRE VI

Personnel international et experts en mission pour le compte de l'Organisation

Article 19

Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 20 et 21. Le Secrétaire Général communiquera aux Membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.

Article 20

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 19:

a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité y compris leurs paroles et écrits;

b) jouiront ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, quant aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, des mêmes privileges que les agents diplomatiques de rang comparable;

c) jouiront, en ce qui concerne les règlementations monétaires ou de change, des mêmes privileges que les agents diplomatiques de rang comparable;

d) jouiront en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques de rang comparable;

e) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions, dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;

f) jouiront du droit d'importer temporairement en franchise leurs automobiles privées, affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

Article 21

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 19 seront soumis au profit de celle ci à un impôt sur les émoluments versés par elle dans les limites et suivant la procédure fixées par le Conseil.

Ils seront exempts d'impôts nationaux sur les dits émoluments.

Article 22

Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 20 et 21, le Secrétaire Général, les Secrétaires Généraux Adjoints, le Directeur de l'Agence de Contrôle des Armements, et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable, y compris la même exemption ou exonération d'impôts, autres que les impôts sur le revenu.

Article 23

1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 20 et 22), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation, jouissent, sur le territoire d'un Etat membre, pour autant que cela est nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a) l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits);

c) les mêmes facilités en ce qui concerne les règlementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;

d) l'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l'Organisation.

2. Le Secretaire Général communiquera aux Etats membres intéressés le nom de tous experts à qui s'appliquera le présent article.

Article 24

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l'intérêt de l'Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général, agissant au nom de l'Organisation, aura non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité accordee à ces fonctionnaires ou experts, autres que ceux visés par l'article 22, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter prejudice aux intérêts de l'Organisation. En ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article 22, la décision de levee d'immunité appartiendra au Conseil.

Article 25

Les dispositions des articles 20, 22 et 23 ne font pas obligation à un Etat membre d'accorder à un de ces ressortissants l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à l'exception:

a) de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits);

b) de l'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés pour l'Organisation;

c) des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions.

TITRE VII

Règlement des litiges

Article 26

Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement:

a) des litiges découlant de contracts ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l'Organisation est partie;

b) des litiges dans lesquels est impliqué l'un des fonctionnaires ou experts de l'Organisation visés au Titre VI de la présente Convention, qui bénéficient d'une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n'ait pas été levée par application de l'article 24.

TITRE VIII

Accords complémentaires

Article 27

Le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation des accords complémentaires, en vue de l'exécution des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats.

TITRE IX

Dispositions finales

Articles 28

1. La présente Convention sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge qui en informera tous les Etats signataires.

2. Dès que trois Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur eu égard à ces Etats à la date d'entrée en vigueur des Protocoles au Traité de Bruxelles signés à Paris le 23 octobre 1954. Pour chacun des autres Etats signataires, elle entrera en vigueur avec effet de la même date dès le dépôt de son instrument de ratification.

Article 29

La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement belge qui informera tous les Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement belge.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 11 mai 1955 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement belge qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires.

Pour la République Fédérale d'Allemagne
ADENAUER

Pour la Bélgique
P H SPAAK

Pour la France
ANTOINE PINAY

Pour l'Italie
GAETANO MARTINO

Pour le Luxembourg
JOSEPH BECK

Pour les Pays Bas
J. W. BEYEN

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
HAROLD MACMILLAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 26 febbraio 1958, n. 348.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario « Eurofima », con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonchè esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario « Eurofima », con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso Statuto, ed al Protocollo addizionale di cui all'art. 1 nonchè al Protocollo di firma, firmato in Berna il 20 ottobre 1955.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad oltrepassare, nella stipulazione dei contratti di noleggio vendita « Eurofima », il periodo di nove anni fissato dall'art. 12 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

La spesa di lire 194 milioni relativa al primo versamento da effettuare all'« Eurofima » nell'esercizio 1956-1957, in esecuzione della Convenzione di cui al precedente art. 1, e quella annua di lire 92 milioni relativa ai successivi versamenti da effettuare dall'esercizio 1957-58 a quello 1965-66, faranno carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo di spesa concernente la quota di partecipazione al capitale di enti e società.

Al predetto onere di lire 194 milioni afferente la gestione 1956 57, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato farà fronte con una riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 80 del proprio bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GONELLA — ANDREOTTI — MEDICI — ANGELINI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

ALLEGATO

Convenzione per la costituzione di « Eurofima »
(Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario)

I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia,

considerato che la ferrovia può assolvere il suo compito nell'economia generale solo se è in grado di procedere a investimenti corrispondenti a un rinnovamento normale e alla modernizzazione indispensabile del materiale rotabile; che i progressi realizzati nella standardizzazione del materiale e nel suo esercizio in comune trovano il loro complemento logico nell'adozione di un sistema di finanziamento internazionale degli acquisti;

considerato che tale finanziamento può costituire una vera operazione di consolidamento degli sforzi tecnici fatti per garantire una integrazione progressiva delle ferrovie sul piano europeo, e che questo sistema di finanziamento si presta pure particolarmente per i veicoli standardizzati, la cui proprietà può essere facilmente trasferita da un Paese all'altro;

considerato che la Ferrovia federale Germanica, la Società Nazionale delle Ferrovie Francesi, le Ferrovie Italiane dello Stato, la Società Nazionale delle Ferrovie Belghe, le Ferrovie Federali Svizzere, la Società anonima delle Ferrovie Olandesi, le Ferrovie Svedesi dello Stato, la Rete Nazionale delle Ferrovie Spagnole, la Società Nazionale delle Ferrovie Lussemburghesi, le Ferrovie Jugoslave, la Compagnia delle Ferrovie Portoghesi, le Ferrovie Federali Austriache, le Ferrovie Danesi dello Stato, le Ferrovie Norvegesi dello Stato;

hanno convenuto di costituire « Eurofima », Società per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso « Società »);

considerato che, sia per la sua composizione, sia per il suo scopo, la Società presenta un interessante pubblico e un carattere internazionale;

considerato in effetto che la Società si prefigge come scopo di favorire alle migliori condizioni possibili l'attrezzatura e l'esercizio del servizio pubblico dei trasporti per ferrovie delle Parti contraenti;

animati dal desiderio di accordare alla Società tutto l'appoggio possibile;

riconosciuto che l'azione della Società nel campo economico e in quello finanziario deve essere facilitata con provvedimenti eccezionali e che la costituzione e il funzionamento della medesima non debbono avere come risultato di fare sopportare alle Amministrazioni ferroviarie interessate imposte e tasse, che non sarebbero state loro addebitate se ognuna di esse avesse provveduto alla dotazione del suo materiale con mezzi propri;

considerato che il credito della Società, che dovrà ricorrere a prestiti per il finanziamento di gran parte degli acquisti fatti, potrà essere ottenuto e mantenuto solo a condizioni che gli impegni assunti nei suoi confronti dalle Amministrazioni ferroviarie siano rispettati in ogni circostanza.

hanno designato i rappresentanti sottoscritti, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

a) I Governi che partecipano alla presente Convenzione approvano la costituzione della Società che sarà retta dallo Statuto accluso alla Convenzione medesima (chiamato in seguito « Statuto »), e, a titolo sussidiario, dal diritto dello Stato dove si trova la sede, in quanto la presente Convenzione non preveda deroghe.

b) Il Governo dello Stato ove si trova la sede prenderà i provvedimenti necessari per permettere la costituzione della Società non appena sarà entrata in vigore la presente Convenzione.

Articolo 2.

a) Lo Statuto, come pure qualsiasi modifica allo stesso, apportata nelle condizioni ch'esso prevede, e tenuto conto delle seguenti disposizioni, sarà valevole e avrà effeto giuridico nonostante qualsiasi contraria disposizione del diritto dello Stato ove si trova la sede.

b) Le disposizioni dello Statuto riguardanti gli oggetti sottoindicati saranno modificate soltanto con l'approvazione di tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione, in quanto trattisi di Governi di cui una Amministrazione ferroviaria e azionista della Società.

la sede della Società,

il suo oggetto,

la sua durata,

le condizioni previste per ammettere un'Amministrazione ferroviaria come azionista della Società,

la maggioranza qualificata richiesta in certi casi per i voti dell'Assemblea generale,

l'attribuzione del diritto di voto uguale a tutti gli amministratori,

la garanzia da parte degli azionisti circa l'esecuzione dei contratti di finanziamento conclusi dalla Società (disposizioni figuranti rispettivamente negli articoli 2, 3, 4, 9, 15, 18 e 27 dello Statuto accluso).

c) Saranno subordinate all'accordo del Governo dello Stato ove si trova la sede, le modifiche alle disposizioni dello Statuto riguardanti l'aumento o la diminuzione del capitale base, il diritto di voto degli azionisti, la composizione del Consiglio di amministrazione e la ripartizione degli utili (le relative disposizioni figurano negli articoli 5, 15, 18 e 30 dello Statuto accluso).

d) Il Governo dello Stato ove si trova la sede comunicherà immediatamente agli altri Governi tutte le modifiche apportate allo Statuto, decise dalla Società. Nei casi previsti nei paragrafi *b*) e *c*) del presente articolo, queste modifiche saranno applicabili tre mesi dopo la data della notifica, sempre che un Governo, di cui sia

richiesto l'accordo giusta i citati paragrafi, non abbia fatto opposizione. Le opposizioni fatte in virtù del presente paragrafo saranno notificate al Governo dello Stato ove si trova la sede, il quale ne informerà gli altri Governi.

e) In caso d'opposizione da parte di un Governo, questo consulterà gli altri Governi, se uno di questi lo domanda, allo scopo di esaminare l'opportunità delle modifiche in questione.

Articolo 3.

a) Allorchè i contratti stipulati fra la Società e le Amministrazioni ferroviarie per mettere a disposizione il materiale acquistato dalla Società saranno sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede, la Società resterà proprietaria del materiale in questione fino al momento in cui essa avrà ricevuto il prezzo totale, salvo espresso accordo contrario. Non sarà richiesta alcuna iscrizione ufficiale. In tale caso, verificandosi l'annullamento di un contratto a causa di ritardo di un'Amministrazione, la Società avrà il diritto di chiedere, oltre il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto, la restituzione del materiale in questione, senza dover restituire i versamenti già ricevuti.

b) I tribunali dello Stato ove si trova la sede, quando saranno aditi, conosceranno i litigi riguardanti i contratti stipulati fra la Società e le Amministrazioni ferroviarie, e sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede.

Articolo 4.

a) I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni richieste, per l'adempimento di tutti gli atti relativi alla costituzione della Società.

b) I Governi faciliteranno alle loro Amministrazioni ferroviarie l'adempimento di tutti gli atti riguardanti l'attività della Società.

Articolo 5.

a) Se in virtù di disposizioni nazionali esistenti, lo Stato non fosse vincolato dagli impegni contratti da un'Amministrazione ferroviaria del suo Paese, azionista della Società, sia interamente, sia per una parte del suo patrimonio, il Governo garantirà gli impegni che tale Amministrazione ferroviaria ha assunto verso la Società.

b) Tuttavia, questa garanzia non sarà senz'altro accordata nel caso in cui detta Amministrazione ferroviaria avesse assunto la garanzia a favore di un'Amministrazione ferroviaria non azionista della Società o di altro organismo ferroviario. In quest'ultimo caso, in mancanza della garanzia del Governo cui appartiene l'Amministrazione azionista, gli altri Governi non assumono alcun obbligo di garanzia.

Articolo 6.

a) Le decisioni della Società riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono essere approvate da tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria è azionista della Società. La procedura prevista nei paragrafi *d*) ed *e*) del precedente articolo 2 sarà applicata alle decisioni della Società contemplate nel presente paragrafo.

b) Ogni anno, la Società informerà i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria è azionista della Società sullo sviluppo della medesima e sulla sua situazione finanziaria. Tali Governi si consulteranno su tutti i problemi d'interesse comune riguardanti il funzionamento della Società e sui provvedimenti che si rivelassero necessari in proposito.

Articolo 7.

a) In caso di bisogno, i Governi che partecipano alla Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, affinchè le operazioni fatte dalla Società nell'assegnazione del materiale ferroviario alle Amministrazioni ferroviarie, in proprietà immediata o differita, si svolgano senza che ne risultino oneri fiscali supplementari rispetto all'acquisto diretto dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.

b) Analogamente, per quanto concerne le importazioni e le esportazioni del materiale ferroviario, effettuate nel quadro delle operazioni contemplate nel precedente paragrafo, i Governi prenderanno, se necessario, i provvedimenti del caso, affinchè queste importazioni e esportazioni siano effettuate senza che risultino oneri fiscali o doganali supplementari rispetto alle importazioni ed esportazioni dirette dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.

c) I vantaggi speciali di carattere fiscale, consentiti dallo Stato ove si trova la sede, in vista della costituzione e del funzionamento della Società, figurano nel Protocollo addizionale alla presente Convenzione, concluso fra il Governo dello Stato ove si trova la sede e gli altri Governi che partecipano alla presente Convenzione.

Articolo 8.

I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari per facilitare, ove occorra, le importazioni e le esportazioni del materiale corrispondente all'attività della Società.

Articolo 9.

I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, nell'àmbito della loro regolamentazione dei cambi, per assicurare il movimento di fondi risultante dalla costituzione e dall'attività della Società.

Articolo 10.

Se in seguito si dovesse constatare che l'applicazione di disposizioni legali nel Paese ove si trova la sede, o nel Paese di un altro Governo che partecipa alla Convenzione, solleva difficoltà per il conseguimento degli scopi della Società, il Governo in questione consulterà gli altri Governi, se uno di questi lo richiede, al fine di appianare tali difficoltà secondo lo spirito delle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo addizionale citato nel paragrafo *c*) del precedente articolo 7.

Articolo 11.

a) A decorrere dall'applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di un Paese europeo non firmatario potrà aderirvi mediante notifica indirizzata al Governo svizzero.

b) Tuttavia, l'adesione di un Governo non membro della Conferenza Europea dei Ministri per i trasporti

diventerà effettiva solo quando tutti i Governi avranno notificato al Governo svizzero il loro consenso.

c) L'adesione alla presente Convenzione richiederà l'adesione al Protocollo addizionale citato nel paragrafo *c*) del precedente articolo 7.

Articolo 12.

La presente Convenzione è stipulata per la durata della Società.

Articolo 13.

a) Un Governo che partecipa alla presente Convenzione e di cui nessuna Amministrazione ferroviaria è azionista della Società, o di cui tutte le Amministrazioni ferroviarie hanno cessato di essere azioniste della Società, potrà ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica al Governo svizzero. Sarà osservato un termine di disdetta di 3 mesi. Se però la disdetta fosse data dal Governo dello Stato ove si trova la sede, esso non potrà ritirarsi dalla Convenzione prima che la sede della Società sia stata trasferita in un altro Stato.

b) Se un Governo si ritira dalla Convenzione conformemente al presente articolo, tale ritiro non modifica gli obblighi da lui assunti, giusta il precedente articolo 5, per quanto concerne gli impegni contratti dalla sua o dalle sue Amministrazioni ferroviarie in qualità di azioniste della Società.

Articolo 14.

Le divergenze che potessero sorgere tra Governi che fanno parte della presente Convenzione in merito alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione stessa, saranno sottoposte alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che non sia stata concordata altra procedura.

Articolo 15.

a) La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo che il Governo svizzero l'avrà ratificata, unitamente al Protocollo addizionale citato nel paragrafo *c*) del precedente articolo 7, e sempre che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che l'hanno firmata senza riserva di ratifica o che l'hanno firmata con riserva di ratifica e hanno depositato i loro strumenti di ratifica, rappresentino l'80 per cento del capitale sociale della Società.

b) Per il firmatario che la ratificherà ulteriormente, la Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica.

c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo svizzero.

Articolo 16.

a) Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono di applicare la presente Convenzione a titolo provvisorio nella misura compatibile con le loro norme costituzionali. All'atto della firma, ogni Governo farà conoscere a quali condizioni e in quale misura esso applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

b) Il presente articolo entrerà in vigore per tutti i Governi che hanno firmato la presente Convenzione, con riserva di ratifica o no, allorchè il Governo svizzero avrà ratificato la Convenzione stessa e il Protocollo addizionale citato nel paragrafo *c*) del precedente articolo 7.

Articolo 17.

Non appena ricevuto gli strumenti di ratifica, d'adesione o di preavviso di ritiro, il Governo svizzero informerà tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e alla Società. Esso notificherà loro anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.

Per la Repubblica Federale di Germania
SEEBOHM
con riserva di ratifica

Per l'Austria
WALDBRUNNER
con riserva di ratifica

Per il Belgio
E. ANSEELE
con riserva di ratifica

Per la Danimarca
PALLE CHRISTENSEN
con riserva di ratifica

Per la Spagna
JOSÉ DE AGUINAGA
con riserva di ratifica

Per la Francia
L. CORNIGLION MOLINIER
con riserva di ratifica

Per l'Italia
ARMANDO ANGELINI
con riserva di ratifica

Per il Lussemburgo
V. BODSON
con riserva di ratifica

Per la Norvegia
KOLBJORN VARMANN
con riserva di ratifica

Per i Paesi Bassi
J. ALGERA
con riserva di ratifica

Per il Portogallo
M. GOMES D'ARAUJO
con riserva di ratifica

Per la Svezia
SVEN ANDERSSON
con riserva di ratifica

Per la Svizzera
GIUSEPPE LEPORI
con riserva di ratifica

Per la Jugoslavia
PEKO DAPCEVIC
con riserva di ratifica

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

STATUTO

RAGIONE SOCIALE, SEDE, OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1.

Sotto la ragione sociale « *Eurofima* » *Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario* (« Eurofima » Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, « Eurofima » Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial) è costituita una Società per azioni, retta dalla Convenzione internazionale relativa alla costituzione di detta Società, dal presente Statuto e, a titolo sussidiario, dalla legge dello Stato ove ha sede la Società.

Articolo 2.

La Società ha sede a Basilea (Svizzera).

Articolo 3.

La Società ha per oggetto di fornire, alle migliori condizioni possibili, alle amministrazioni ferroviarie sue azioniste, il materiale di tipo unificato o per prestazioni unificate, necessario al loro esercizio. Essa può effettuare tali forniture anche ad altre amministrazioni o imprese ferroviarie, solo se uno o più azionisti si portano garanti degli impegni assunti dalle stesse.

A tale scopo, essa farà costruire questo materiale, sia per conto proprio, sia per conto delle amministrazioni ed organismi ferroviari interessati; nel primo caso, essa darà a nolo o venderà questo materiale ai detti interessati.

La Società si procurerà i concorsi finanziari necessari, indipendentemente dai propri capitali, a mezzo di prestiti ed effettuerà tutte le operazioni commerciali e finanziarie utili alla realizzazione del suo oggetto.

Articolo 4.

La Società è costituita per la durata di cinquanta anni.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5.

Il capitale sociale della Società è fissato in 50 milioni di franchi svizzeri. Esso è diviso in 5000 azioni del valore nominale di 10.000 franchi svizzeri ciascuna.

Queste azioni sono ripartite all'inizio come segue:

1300 azioni alla Ferrovia federale germanica, di cui: 130 azioni *A*; 1170 azioni *B*;

1300 azioni alla Società nazionale delle Ferrovie francesi di cui: 130 azioni *A*; 1170 azioni *B*;

700 azioni alle Ferrovie italiane dello Stato, di cui: 70 azioni *A*; 630 azioni *B*;

550 azioni alla Società nazionale delle Ferrovie belghe, di cui: 60 azioni *A*; 490 azioni *B*;

400 azioni *A* alle Ferrovie federali svizzere;

300 azioni alle Ferrovie olandesi S. A., di cui: 30 azioni *A*; 270 azioni *B*;

100 azioni *A* alle Ferrovie svedesi dello Stato;

100 azioni *A* alla Rete Nazionale delle Ferrovie spagnuole;

100 azioni *A* alla Società Nazionale delle Ferrovie lussemburghesi;

100 azioni *A* alle Ferrovie jugoslave dello Stato;

20 azioni *A* alla Compagnia delle Ferrovie portoghesi;

10 azioni *A* alle Ferrovie federali austriache;

10 azioni *A* alle Ferrovie danesi dello Stato;

10 azioni *A* alle Ferrovie norvegesi dello Stato.

Articolo 6.

Le azioni della Società sono interamente liberate, le azioni *A* con versamenti in denaro, le azioni *B* mediante apporto di carri.

La Ferrovia federale germanica dà in apporto alla Società carri per un valore complessivo di 11.700.000 franchi svizzeri e riceve in corrispettivo di questo apporto 1170 azioni *B* per un valore nominale di 11.700.000 franchi svizzeri.

La Società Nazionale delle Ferrovie francesi dà in apporto alla Società carri per un valore complessivo di 11.700.000 franchi svizzeri e riceve in corrispettivo di questo apporto 1170 azioni *B* per un valore nominale di 11.700.000 franchi svizzeri.

Le Ferrovie italiane dello Stato dànno in apporto alla Società carri per un valore complessivo di 6.300.000 franchi svizzeri e ricevono in corrispettivo di questo apporto 630 azioni *B* per un valore nominale di 6.300.000 franchi svizzeri.

La Società Nazionale delle Ferrovie belghe dà in apporto alla Società carri per un valore complessivo di 4.900.000 franchi svizzeri e riceve in corrispettivo di questo apporto 490 azioni *B* per un valore nominale di 4.900.000 franchi svizzeri.

Le Ferrovie olandesi S. A. dànno in apporto alla Società carri per un valore complessivo di 2.700.000 franchi svizzeri e ricevono in corrispettivo di questo apporto 270 azioni *B* per un valore nominale di 2.700.000 franchi svizzeri.

Le liste numeriche dei carri dati in apporto ed i protocolli di stima di questi carri saranno allegati al presente Statuto.

Le azioni *B* saranno convertite in azioni *A*, nel periodo di dieci anni, in ragione di un decimo alla scadenza di ognuno dei dieci primi esercizi sociali.

Articolo 7.

Le azioni sono nominative.

Esse sono cedibili soltanto fra azionisti, tenuto conto delle disposizioni del seguente articolo 9, e col consenso dell'Assemblea generale.

La Società tiene il libro dei soci nel quale figurano il nome e il domicilio degli azionisti. La Società riconosce come azionisti soltanto coloro che sono iscritti in questo libro.

Articolo 8.

Il capitale della Società può essere aumentato in seguito a deliberazione dell'Assemblea generale, col diritto per ogni azionista di sottoscrivere le nuove azioni proporzionalmente al numero totale delle azioni possedute al momento dell'aumento, tenuto conto delle disposizioni di cui al seguente articolo 9. L'azionista che non fa uso del suo diritto di sottoscrizione può cederlo ad un altro azionista, con il consenso dell'Assemblea generale.

L'Assemblea generale fissa le condizioni d'emissione delle nuove azioni.

Articolo 9.

Su decisione dell'Assemblea generale, ogni amministrazione ferroviaria appartenente ad uno Stato firmatario della convenzione internazionale relativa alla co-

stituzione della Società, o che abbia aderito a questa convenzione, può essere ammessa quale azionista della Società, sia mediante la cessione di azioni, sia per mezzo di sottoscrizione a un aumento del capitale, a condizione che il Governo interessato abbia fatto conoscere preventivamente di essere disposto ad accordarle la sua garanzia.

Spetta all'Assemblea generale di fissare il numero delle azioni o dei diritti di opzione che devono essere ceduti per permettere l'ammissione di un nuovo azionista, come pure il prezzo di cessione di tali azioni o diritti. Il numero delle azioni o dei diritti di opzione che ogni azionista deve cedere sarà stabilito in modo proporzionale e utilizzando i residui più elevati, salvo accordo contrario degli azionisti.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10.

L'assemblea generale è l'organo supremo della Società.

Le sue attribuzioni sono le seguenti:

1) nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione;

2) designazione del presidente e dei vice-presidenti del Consiglio d'amministrazione;

3) nomina dei commissari di verifica;

4) modificazioni dello Statuto;

5) decisioni circa l'aumento o la riduzione del capitale sociale;

6) qualunque decisione concernente la cessione di azioni e di diritti a sottoscriverne;

7) dichiarazione dello scioglimento della Società e nomina dei liquidatori;

8) proroga della Società;

9) approvazione del regolamento di gestione di cui all'articolo 22;

10) approvazione del rapporto dei commissari di verifica, esame e approvazione della relazione sulla gestione, del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, decisioni sulla destinazione dell'utile netto e discarica agli amministratori della loro gestione;

11) determinazione dell'importo massimo dei prestiti contraibili entro un dato periodo;

12) decisione su tutte le altre questioni ad essa riservate o che le vengono sottoposte dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 11.

L'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12.

Le Assemblee generali straordinarie sono convocate:

1) su decisione dell'Assemblea generale o del Consiglio d'amministrazione;

2) su richiesta del Collegio dei commissari di verifica;

3) su richiesta di uno o più azionisti, le cui azioni rappresentino complessivamente almeno il decimo del capitale sociale. La richiesta sarà fatta per iscritto con l'indicazione dello scopo ripromesso.

Per la convocazione di una Assemblea generale straordinaria e la sua organizzazione si seguono le stesse forme dell'Assemblea generale ordinaria.

Articolo 13.

Gli azionisti sono convocati in Assemblea generale con lettera raccomandata, almeno due settimane prima della data della riunione.

La lettera di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e, se questo comporta una modifica dello Statuto (punti 4), 5) e 8) dell'articolo 10), il contenuto essenziale della modifica proposta.

Non si potrà prendere alcuna decisione su argomenti che non figurino all'ordine del giorno, a meno che non si tratti di una proposta, fatta durante la seduta, di convocare una assemblea generale straordinaria.

Le assemblee generali si tengono presso la sede sociale salvo che il Consiglio d'amministrazione non decida altrimenti.

Articolo 14.

Gli azionisti esercitano il diritto di voto all'Assemblea generale proporzionalmente al valore nominale di tutte le azioni che posseggono.

Articolo 15.

L'Assemblea generale delibera validamente in prima convocazione se la maggioranza delle azioni è rappresentata. Se questo *quorum* non è raggiunto, sarà fatta una seconda convocazione, con un preavviso di almeno due settimane. Questa seconda Assemblea generale delibererà validamente qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza di voti delle azioni rappresentate. Fanno eccezione i casi menzionati nei punti 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo 10 per i quali la maggioranza richiesta è dei sette decimi del capitale sociale.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo il caso in cui un azionista domandi lo scrutinio segreto.

Articolo 16.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione o, in caso di suo impedimento, da uno dei vice presidenti o, in loro assenza, da uno degli amministratori designato dal Consiglio

L'Assemblea generale nomina, per alzata di mano, due scrutatori. Essa nomina pure un segretario che non deve necessariamente essere un azionista.

Articolo 17.

Delle deliberazioni e decisioni dell'Assemblea generale deve essere steso un verbale, che è firmato dal presidente della seduta, dagli scrutatori e dal segretario.

Le copie o gli estratti sono firmati dal presidente del Consiglio o da uno dei vice-presidenti.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 18.

Il Consiglio d'amministrazione è incaricato di dirigere gli affari della Società.

Gli amministratori sono designati dall'Assemblea generale, senza condizioni di nazionalità, su proposta di ciascuno degli azionisti interessati, in ragione di due amministratori per azionista che possegga almeno il 2 per cento del capitale sociale.

Gli amministratori sono designati per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili. Dopo il primo periodo di tre anni, un terzo del Consiglio sarà rinnovato ogni anno. A questo scopo, in occasione dell'Assemblea generale che segue la fine del terzo esercizio sociale si procederà, mediante estrazione a sorte, alla designazione degli amministratori uscenti alla fine del 4° e 5° esercizio sociale.

Tutti gli amministratori posseggono uguale diritto di voto.

Articolo 19.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria. Lo stesso dicasi per le elezioni complementari, eccetto il caso in cui la nomina immediata di un nuovo titolare ad un posto vacante venga chiesta da un azionista. In questo caso, il Consiglio d'amministrazione deve convocare senza indugio un'Assemblea generale straordinaria per procedere all'elezione complementare.

Se durante il periodo delle sue funzioni un amministratore cessa di far parte del Consiglio il suo successore gli subentra fino al termine del periodo residuo.

Articolo 20.

Ogni azionista è tenuto a depositare un'azione della Società presso la Società medesima, per la durata delle funzioni di ogni amministratore che lo rappresenta.

Articolo 21.

L'Assemblea generale nomina, per la durata del loro mandato di amministratori, il presidente e i vice presidenti del Consiglio d'amministrazione, i quali sono rieleggibili. Il Consiglio può nominare un segretario scelto fuori dei suoi membri.

In caso d'impedimento del presidente, la presidenza del Consiglio viene assunta da uno dei vice-presidenti o, in loro assenza, dall'amministratore più anziano presente alla riunione.

Articolo 22.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari che non sono attribuiti ad altro organo della Società.

Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato ad affidare tutta o parte della gestione della Società, a uno o più dei suoi membri (delegati) od a terzi che possono anche non essere amministratori (direttori). Esso stabilisce un regolamento di gestione che fissa i diritti e gli obblighi del Consiglio d'amministrazione, dei suoi delegati e della direzione.

In questo regolamento, che dev'essere approvato dall'Assemblea generale, il Consiglio d'amministrazione deve tuttavia riservare alla sua decisione:

1) la composizione della direzione, la determinazione delle loro condizioni d'assunzione, la nomina e la revoca dei suoi membri, nonchè l'accettazione delle loro dimissioni;

2) la designazione degli amministratori autorizzati a firmare per la Società, come pure il conferimento del diritto alla firma a persone che non fanno parte del Consiglio d'amministrazione (direttori, procuratori);

3) la conclusione di prestiti sotto qualsiasi forma, entro i limiti fissati dall'Assemblea generale;

4) la conclusione dei contratti di finanziamento di materiale specialmente di noleggio e di vendita, come pure delle relative ordinazioni di materiale;

5) la compilazione della relazione sulla gestione, del bilancio annuale e delle proposte da sottoporre alla Assemblea generale. Esso farà esaminare i conti da esperti contabili estranei alla gestione della Società.

Articolo 23.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal suo presidente o da un vice-presidente ogni qualvolta ne sia avvertita la necessità, col minimo di una volta per trimestre. Le convocazioni sono fatte per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno otto giorni in anticipo.

Il presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta di un amministratore, la quale porti a conoscenza la questione di cui desidera l'iscrizione all'ordine del giorno. In tale caso, la riunione dovrà aver luogo al più tardi entro due settimane dal ricevimento della lettera di domanda.

La convocazione indica il luogo della riunione.

L'amministratore che sia impedito ad assistere alla seduta può esprimere il suo voto per iscritto o farsi rappresentare da un altro amministratore al quale deleghi espressamente il suo diritto di voto. Ogni amministratore può rappresentare solo uno dei suoi colleghi.

In casi urgenti, le decisioni possono essere prese mediante lettere o telegrammi, a meno che uno degli amministratori non domandi che la decisione sia presa durante la seduta.

Articolo 24.

Il Consiglio d'amministrazione non può deliberare nè prendere decisioni valide se non è stato convocato regolarmente e se la maggioranza degli amministratori non è presente o rappresentata.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità di voti, quello del presidente della seduta è prevalente. Fanno eccezione le decisioni concernenti il punto 3) dell'articolo 22, per le quali si richiede una maggioranza dei tre quarti.

Articolo 25.

Delle deliberazioni e decisioni del Consiglio d'amministrazione deve essere steso un verbale che è firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

Le copie o gli estratti sono firmati dal presidente o da uno dei vice-presidenti.

Articolo 26.

Gli amministratori non ricevono alcuna retribuzione; tuttavia possono essere loro corrisposti gettoni di presenza.

GARANZIA DEGLI AZIONISTI

Articolo 27.

Gli azionisti garantiscono alla Società, ognuno in proporzione alla sua partecipazione al capitale sociale e al massimo per un importo equivalente a questa partecipazione, l'esecuzione dei contratti di finanziamento di materiale conclusi dalla Società.

Tuttavia, questa garanzia avrà solo carattere sussidiario, qualora l'esecuzione del contratto in oggetto benefici di altre garanzie, segnatamente in virtù dell'articolo 3 o della Convenzione internazionale citata nell'articolo 1.

Sarà fatto ricorso a questa garanzia solo nella misura in cui gli obblighi non assolti da una amministrazione inadempiente eccederanno l'ammontare della riserva speciale di garanzia prevista nell'articolo 30.

I versamenti effettuati dagli azionisti quali garanti saranno rimborsati al pro-rata, fino a concorrenza delle somme che la Società avrà potuto ricuperare ulteriormente a titolo di credito relativo al contratto divenuto caduco o dal materiale contemplato nel contratto.

Verifica dei conti

Articolo 28.

I conti della Società sono verificati da un Collegio di tre commissari di verifica che l'Assemblea generale elegge, la prima volta, per un anno e, successivamente, per tre anni. Essi sono rieleggibili.

I commissari di verifica hanno in particolare il compito di verificare se il conto dei profitti e delle perdite ed il bilancio corrispondono ai libri contabili; se questi ultimi sono tenuti con esattezza e se lo stato patrimoniale ed i risultati di gestione della Società sono conformi alle norme che regolano quest'ultima secondo l'articolo 1.

Nell'adempimento del loro compito i commissari di verifica hanno il diritto di consultare i libri contabili e tutti i documenti giustificativi. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite devono essere loro sottoposti almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea generale.

Essi presentano all'Assemblea generale, chiamata a deliberare sui conti, una relazione scritta con le loro proposte.

Chiusura dei conti e ripartizione degli utili

Articolo 29.

I conti e il bilancio della Società sono chiusi alla fine di ogni anno civile.

Il bilancio dev'essere compilato conformemente ai principi riconosciuti di una sana gestione commerciale.

Articolo 30.

Dall'utile ottenuto, dopo dedotti gli ammortamenti, sarà anzitutto attribuito il 5 per cento al fondo di riserva ordinario, fino a che quest'ultimo raggiunga un quinto del capitale sociale già versato. Non si può fare ricorso al fondo di riserva ordinario se non per la copertura di disavanzi.

Dal residuo, sarà prelevato un dividendo non superiore al 4 per cento a favore delle azioni *A*, mentre le azioni *B* non ricevono dividendo.

La rimanenza finale è destinata a costituire una riserva speciale di garanzia, salvo decisione contraria dell'Assemblea generale.

Liquidazione

Articolo 31.

Raggiunto il termine fissato all'articolo 4 per la sua cessazione o in caso di scioglimento anticipato, la Società entra in liquidazione. Da quel momento in poi essa è considerata come esistente solo ai fini della sua liquidazione.

Questa liquidazione è effettuata da liquidatori designati dall'Assemblea generale. Essi hanno i più ampi poteri per realizzare l'attivo della Società.

Tuttavia, la liquidazione non può avvenire se non sono adempiuti tutti gli obblighi della Società segnatamente verso gli obbligazionisti, i noleggiatori e, se del caso, i costruttori di materiali.

Dopo l'estinzione del passivo e il rimborso delle azioni, il residuo disponibile vien ripartito fra gli azionisti in proporzione all'importo nominale delle azioni in loro possesso.

Disposizioni diverse

Articolo 32.

Le comunicazioni agli azionisti sono fatte per lettera raccomandata.

Le pubblicazioni ufficiali vengono fatte nel *Foglio ufficiale* svizzero di commercio.

Per tutte le altre pubblicazioni il Consiglio d'amministrazione decide in quale maniera devono essere fatte e designa, all'occorrenza, i giornali sui quali dovranno apparire.

Articolo 33.

Ogni modifica dello Statuto va notificata al Governo dello Stato ove ha sede la Società.

Protocollo addizionale alla Convenzione per la costituzione di « Eurofima »

(Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario)

I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia,

da una parte,

e il Governo della Confederazione svizzera,

dall'altra,

firmatari della Convenzione per la costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso « Convenzione »),

visto il paragrafo *c*) dell'articolo 7 della suddetta Convenzione;

constatato che lo Statuto della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso « Società ») allegato alla Convenzione prevede che la sede della Società sarà a Basilea (Svizzera);

constatato che il Governo svizzero è disposto a concedere vantaggi particolari in materia fiscale, in vista della costituzione e del funzionamento della Società;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La Società fruirà in Svizzera, fin tanto che vi avrà la sua sede, degli esoneri fiscali indicati qui appresso, senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 *a*) e *b*) della Convenzione:

1) Esonero dalla tassa di emissione sulle azioni della Società.

2) Esonero dall'imposta di guerra sul reddito e sul capitale e riserve, nonchè da ogni futura imposta federale diretta che potesse sostituirla.

3) Esonero dalla tassa di emissione, dalla tassa di bollo sui tagliandi e dall'imposta anticipata per i titoli e interessi dei prestiti della Società, messi in sottoscrizione esclusivamente all'estero, non ammessi alla quotazione delle borse svizzere, i cui interessi e rimborsi sono effettuati esclusivamente da uffici stranieri.

4) Rinuncia a percepire l'imposta anticipata sui dividendi che la Società corrisponde alle Amministrazioni ferroviarie.

5) Rinuncia a percepire il supplemento alla tassa d'iscrizione al registro di commercio.

6) Esonero dalle imposte cantonali e comunali sul reddito e sul patrimonio nel Cantone di Basilea-Città.

Articolo 2.

Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena sarà ratificato dal Governo svizzero, il quale notificherà la ratifica agli altri Governi firmatari.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.

Per la Svizzera
GIUSEPPE LEPORI
con riserva di ratifica

Per la Repubblica Federale di Germania
SEEBOHM
con riserva di ratifica

Per l'Austria
WALDBRUNNER
con riserva di ratifica

Per il Belgio
E. ANSEELE
con riserva di ratifica

Per la Danimarca
PALLE CHRISTENSEN
con riserva di ratifica

Per la Spagna
JOSÉ DE AGUINAGA
con riserva di ratifica

Per la Francia
L. CORNIGLION MOLINIER
con riserva di ratifica

Per l'Italia
ARMANDO ANGELINI
con riserva di ratifica

Per il Lussemburgo
V. BODSON
con riserva di ratifica

Per la Norvegia
KOLBJORN VARMANN
con riserva di ratifica

Per i Paesi Bassi
J. ALGERA
con riserva di ratifica

Per il Portogallo
M. GOMES D'ARAUJO
con riserva di ratifica

Per la Svezia
SVEN ANDERSSON
con riserva di ratifica

Per la Jugoslavia
PEKO DAPCEVIC
con riserva di ratifica

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Protocollo di firma della Convenzione per la costituzione di « Eurofima »

(Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario)

I rappresentanti dei Governi firmatari della Convenzione per la costituzione di « Eurofima », Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata in seguito « Convenzione »), firmata oggi.

I. — Hanno constatato di comune accordo quanto segue:

a) L'espressione « in caso di bisogno » figurante nell'articolo 7 della Convenzione significa in particolare che, se la legislazione di un Paese permette alla Società di effettuare le sue operazioni in conformità dello Statuto e dell'Accordo di base, senza che risulti alcun onere fiscale supplementare, il Governo interessato non sarà tenuto ad adottare disposizioni di esonero.

b) L'espressione « materiale » figurante nell'articolo 8 della Convenzione concerne il materiale ferroviario ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

c) L'espressione « disposizioni legislative » giusta l'articolo 10 della Convenzione riguarda segnatamente le leggi fiscali.

II. — Hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni riguardanti gli articoli 5, 7 e 9 della Convenzione:

a) I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno della Danimarca, della Repubblica Italiana, della Svezia e della Confederazione Svizzera dichiarano, per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, che nei loro Paesi lo Stato è vincolato, in virtù delle disposizioni legislative esistenti, dagli impegni contratti dalla loro Amministrazione ferroviaria partecipante alla costituzione di « Eurofima », ai sensi dell'art. 5 anzicitato.

b) Il Governo della Repubblica federale di Germania, riferendosi alla interpretazione che il presente Protocollo dà all'articolo 7 della Convenzione, dichiara che la propria legislazione attuale soddisfa alle disposizioni dell'articolo 7 senza che si debbano adottare provvedimenti d'esonero fiscale.

c) Il Governo della Confederazione Svizzera interpreta il testo dell'articolo 9 come segue:

1) I trasferimenti di fondi provenienti dalla sottoscrizione in contanti ed i trasferimenti degli importi riguardanti i noleggi di carri che costituiscono apporti in natura avranno luogo fuori di ogni accordo bilaterale o multilaterale.

2) L'ammontare di un prestito emesso sul mercato di un Paese diverso da quello dove si trova la sede

di « Eurofima » sarà trasferito in quest'ultimo solo nella misura necessaria per permettere a « Eurofima » di far fronte ai suoi obblighi.

d) Il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara di non considerarsi vincolato dall'interpretazione soprastante, che è stata data all'articolo 9 della Convenzione, dal Governo della Confederazione Svizzera.

III. — Hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni fatte in conformità dell'articolo 16 della Convenzione:

a) I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica Portoghese e della Confederazione Svizzera si sono dichiarati disposti, non appena entrato in vigore l'articolo 16 della Convenzione, ad adottare i provvedimenti richiesti per l'applicazione della Convenzione quando la stessa sarà entrata in vigore, fatta tuttavia eccezione:

per il Governo del Regno del Belgio, degli articoli 5, 7-*a*) e *b*), 8 e 14;

per il Governo della Repubblica Francese dell'articolo 7 *a*) e *b*);

per il Governo della Repubblica Italiana, degli articoli 3 *b*), 5, 7-*a*) e *b*), 8, 9, 11-*c*) e 14;

per il Governo del Granducato di Lussemburgo, degli articoli 7 *a*) e *b*) e 8.

Per quanto concerne tali articoli, i Governi in questione hanno dichiarato che essi adotteranno i provvedimenti anzicitati non appena essi avranno ratificato la Convenzione.

b) I Governi della Repubblica Austriaca, del Regno della Danimarca, della Spagna, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia si sono dichiarati disposti, non appena che essi avranno ratificato la Convenzione e sempre che l'articolo 16 sia entrato in vigore, ad adottare i provvedimenti richiesti per l'applicazione della Convenzione, quando la stessa sarà in vigore, fatta tuttavia eccezione

per il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dello articolo 5.

Per quanto concerne detto articolo, il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara che i provvedimenti richiesti dall'articolo 5 saranno presi non appena che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che applicano la Convenzione conformemente all'articolo 16, ammonteranno all'80 per cento del capitale sociale di « Eurofima ».

c) Il Governo della Repubblica federale di Germania ha dichiarato che adotterà i provvedimenti richiesti per l'applicazione della Convenzione, dopo che essa sarà stata ratificata nella Repubblica federale.

IV. — I Governi della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, riferendosi alla Decisione presa l'8 luglio 1955 dai Ministri del Gruppo ristretto N. 1 della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, dichiarano ch'essi considerano che, sia nei loro rapporti reciproci, sia in quelli con gli altri firmatari, il testo francese della Convenzione, del Protocollo addizionale alla Convenzione e del presente Protocollo, firmati oggi, farà fede in caso di divergenza dei testi.

Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.

Per la Repubblica Federale di Germania
SEEBOHM

Per l'Austria
WALDBRUNNER

Per il Belgio
E. ANSEELE

Per la Danimarca
PALLE CHRISTENSEN

Per la Spagna
JOSÉ DE AGUINAGA

Per la Francia
L. CORNIGLION-MOLINIER

Per l'Italia
ARMANDO ANGELINI

Per il Lussemburgo
V. BODSON

Per la Norvegia
KOLBJORN VARMANN

Per i Paesi Bassi
J. ALGERA

Per il Portogallo
B. GOMES D'ARAUJO

Per la Svezia
SVEN ANDERSSON

Per la Svizzera
GIUSEPPE LEPORI

Per la Jugoslavia
PEKO DAPCEVIC

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349.

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:

a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;

b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;

c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto;

d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;

e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.

Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

Art. 2.

Nei decreti emanati in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, può stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.

Art. 3.

Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

Gli assistenti, cui è conferita, a norma del successivo art. 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'Istituto sia suddiviso.

Art. 4.

Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dell'annessa tabella *A*.

All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la terza classe di stipendio Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la seconda classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la terza classe di stipendio per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

La prima classe di stipendio è attribuita al compimento dell'ottavo anno di appartenenza alla seconda classe, salva l'osservanza, in ogni caso, di quanto è disposto dal successivo art. 10.

Tale attribuzione è anticipata al compimento del sesto anno di servizio nella seconda classe di stipendio per coloro che, entro il sesto anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 5.

La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, può, su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le funzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.

La qualifica di aiuto è conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e può essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra siano almeno quattro, od a tre, se i posti siano più di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma.

La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico e la direzione dell'Istituto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non può superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo. Gli aiuti attuali che risultassero nei singoli Atenei in eccedenza per l'applicazione di questa disposizione conservano *ad personam* la qualifica di aiuto.

Art. 6.

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.

Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalità diversa dall'italiana sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Università italiana.

Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di facoltà; la Commissione giudicatrice del concorso è composta di due professori ufficiali designati dalla Facoltà o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonchè di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.

Art. 7.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.

Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresì, ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonchè le modalità dell'esame colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.

Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono farne domanda entro il 31 marzo successivo.

Art. 8.

L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto d'istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università o Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi, il congedo non può protrarsi oltre i tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'art. 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni.

L'assistente, qualora i Consigli delle due Facoltà interessate riconoscano la possibilità del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico di insegnamento, del trattamento economico di cui all'art. 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni.

Il Ministro per la pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.

Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo: conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.

L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione in carriera.

Art. 9

Il professore ufficiale può, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di facoltà o scuola, che l'assistente ordinario cessi dallo ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta, dopo aver sentito l'interessato.

La proposta di cessazione non può essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente.

In nessun caso potrà proporsi la cessazione dallo ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra.

La deliberazione della Facoltà o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato accademico.

Contro la deliberazione del Senato accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente può, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di facoltà o scuola; qualora il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuto il parere medesimo.

L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.

Art. 10.

Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio del l'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

La Commissione giudicatrice della abilitazione alla libera docenza, qualora l'assistente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente non risulti incluso nel numero di abilitazioni previste nel bando che ha indetto la relativa sessione, è tenuta a dichiarare se l'assistente, sulla base delle prove sostenute e dei titoli presentati, possa permanere nell'ufficio fino alla successiva sessione di esami di abilitazione.

L'assistente, che sia mantenuto in servizio ai sensi del precedente comma, cessa dal servizio ove, nella sessione di esami immediatamente successiva a quella in cui ha compiuto il decennio, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in ogni caso, la permanenza in servizio dell'assistente che non abbia conseguito la libera docenza non può essere protratta oltre il tredicesimo anno di servizio di ruolo.

Qualora nel decimo anno di assistentato non siano indetti esami di abilitazione alla libera docenza nella disciplina cui l'assistente è addetto o in disciplina affine, l'assistente stesso resta in servizio fino al termine dell'anno accademico durante il quale si svolgono esami per la disciplina stessa, salvo, comunque, il limite massimo di tredici anni previsto dal comma precedente.

Sull'affinità, ai sensi dei precedenti commi, il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è tenuta a pronunciarsi in occasione del parere relativo al bando della sessione d'esami.

Gli assistenti che, in base alle norme del presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza aver conseguito l'abilitazione alla libera docenza, restano assegnati alla seconda classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla prima classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

Art. 11.

Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di età.

Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28 *ter*, sub. art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 12.

Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.

Art. 13.

Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.

Alla nomina di incaricati può farsi luogo, altresì, nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi del l'art. 8 della presente legge.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia.

L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituto.

La retribuzione dell'assistente incaricato è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 229 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Ministro per la pubblica istruzione, l'incarico di assistente può essere conferito a persona che ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. In tale caso la retribuzione è ridotta al 50 per cento.

I posti vacanti di assistente ordinario devono essere ricoperti mediante trasferimento o messi a concorso al più tardi entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione.

Art. 14.

Gli anni d'insegnamento prestati come professori incaricati nelle Università anteriormente alla nomina ad assistente ordinario sono computati fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo di assistenti ordinari, nonchè ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dal precedente art. 7.

Il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria è valutato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

La valutazione di cui al precedente comma viene disposta soltanto alla data di conseguimento della abilitazione alla libera docenza.

Art. 15.

Il servizio prestato dagli assistenti anteriormente alla nomina in ruolo, per uno o due bienni, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, dà titolo all'attribuzione, nella seconda classe di stipendio ed in quella successiva, rispettivamente, di uno o due aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata allo importo iniziale di ciascuna classe.

Art. 16.

A decorrere dall'anno accademico 1958 59 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti 750 posti di ruolo di assistente ordinario.

I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, tra le cattedre delle singole facoltà.

L'ottanta per cento dei predetti posti è riservato ai gruppi di discipline delle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina e chirurgia, e delle discipline economico-statistiche.

Art. 17.

E' istituita con effetto dal 1° luglio 1957 una indennità mensile di ricerca scientifica per il personale assistente.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati, e comunque per non più di dieci mesi, in ragione di lire 6750 mensili per gli assistenti ordinari in possesso dell'abilitazione alla libera docenza; di lire 5500 per gli assistenti ordinari; di lire 2750 per gli assistenti incaricati.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati, e comunque per non più di dieci mesi, in misura doppia a quella indicata nel comma precedente.

Dal 1° luglio 1958 l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta, nella misura di cui al precedente comma, per 12 mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Dalla stessa data del 1° luglio 1958 la misura mensile dell'indennità di ricerca scientifica è elevata a lire 20.000, 15.000 e 7500, rispettivamente per gli assistenti ordinari in possesso di abilitazione alla libera docenza, per gli assistenti ordinari e per gli assistenti incaricati che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300 000 annue. Per l'attribuzione della predetta indennità valgono le norme previste in materia per i professori universitari.

Art. 18.

Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici è attribuita una indennità di lavoro nocivo e rischioso.

Le misure e la decorrenza di tale indennità saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 35.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

Il numero massimo degli assistenti straordinari che ciascuna Università può annualmente assumere è determinato, su proposta del competente Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da registrare dalla Corte dei conti, in occasione della ripartizione fra i vari Atenei del fondo di cui al successivo art. 20.

La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso orario da stabilirsi, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione.

I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Art. 20.

I contributi dovuti dallo Stato alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini della assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far tempo dal 1° luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.

Art. 21.

Agli assistenti ordinari la censura è inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.

Contro il provvedimento che infligge tale sanzione è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Gli accertamenti di cui all'art. 103, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono compiuti dal Rettore, il quale, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti al Ministro per la pubblica istruzione.

Le sanzioni disciplinari di grado superiore alla censura sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Corte di disciplina di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Art. 22.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Rettore; essa è, peraltro, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei professori universitari o in quelli dei professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

La cessazione è, altresì, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso previsto dall'art. 1, comma primo, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Art. 23.

L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina in altro ruolo statale, o per decadenza dallo impiego, nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 127 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, può essere riammesso in servizio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il parere della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Non è consentita la riammissione nei confronti degli assistenti cessati dal servizio per mancato conseguimento della libera docenza.

Nei confronti degli assistenti riammessi, va tenuto conto, nel computo del decennio di cui al primo comma del precedente art. 10, del servizio di assistente di ruolo prestato anteriormente alla cessazione.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24.

Agli assistenti ordinari, che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la terza classe di stipendio di cui all'annessa tabella *A*, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli assistenti ordinari che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuita, semprechè intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente art. 4, la seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

Agli assistenti ordinari, attualmente assegnati al coefficiente di stipendio 325, è attribuita la seconda classe di stipendio di cui all'annessa tabella *A*, con la anzianità posseduta nel coefficiente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

Peraltro, ai fini della ulteriore progressione in carriera e del trattamento economico, si tiene conto della eccedenza del servizio prestato oltre il primo biennio di servizio di ruolo; dal computo è, comunque, esclusa l'eccedenza dipendente dal prolungamento del triennio già richiesto per il passaggio alla qualifica immediatamente superiore all'iniziale.

Agli assistenti ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianità nel coefficiente di stipendio 325 è attribuita, sempre che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza entro il decimo anno dalla immissione in ruolo, la prima classe di stipendio, con la anzianità che loro compete in base all'annessa tabella *A* e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

Qualora l'abilitazione alla libera docenza sia stata conseguita entro il nono o l'ottavo anno dall'immissione in ruolo l'anzianità di servizio nel coefficiente 402 è maggiorata, rispettivamente, di uno o di due anni.

Nel computo dell'anzianità complessiva nel coefficiente 402 si tiene conto, in ogni caso, anche dell'eccedenza di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo.

Art. 25.

Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'art. 28 *ter*, ultimo comma, aggiunto al decreto legi-

slativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, a permanere in servizio fino al quindicesimo anno dalla nomina in ruolo indipendentemente dal possesso della abilitazione alla libera docenza.

Gli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, non potranno essere trattenuti in servizio, ricorrendo le condizioni di cui al comma stesso, oltre il 31 ottobre 1958.

Gli assistenti, di cui al presente articolo, non potranno essere assegnati alla prima classe di stipendio salvo che non conseguano l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso l'assegnazione alla prima classe predetta è disposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento di abilitazione alla libera docenza.

Art. 26.

Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purchè presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7.

Art. 27.

L'art. 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Università di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.

Art. 28.

La disposizione dell'art. 28 *bis* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, importa il diritto all'inquadramento con anzianità pari al servizio prestato, anche per gli assistenti non di ruolo retribuiti che, esplicando le funzioni dall'anno accademico 1945 1946, abbiano conseguito la libera docenza dopo il 24 giugno 1950.

Art. 29.

Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'art. 19, comma secondo, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, e farà carico al bilancio della Università.

Art. 30.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'art. 7, comma quarto, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Art. 31.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle relative ai professori universitari.

Art. 32.

Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università e gli Istituti medesimi funzioni proprie degli assistenti, è immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto degli assistenti, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due classi di stipendio previste dalle norme vigenti per il corrispondente ruolo organico.

Nei confronti del personale assistente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n 262.

Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora entro i 15 anni di complessivo servizio di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il quindicennio di servizio.

In quanto non contrastino con le norme dei precedenti commi si applicano, nei confronti del personale assistente di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

Il personale assistente che, trovandosi, da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio corrispondente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che, avendo ricoperto l'ufficio di assistente di ruolo per almeno un anno, abbiano, successivamente alla cessazione dall'ufficio di assistente, tenuto l'incarico di insegnamento per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali, si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 35 *bis* e 35 *ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto

di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

Direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia

Art. 33.

Ai due professori direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dal regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 1084, è attribuito il coefficiente di stipendio 402.

Art. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957 58 si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA A

Carriera del personale assistente

402	I	classe di stipendio, dopo otto anni di permanenza nella classe II (a)	L. 1.206.000
325	II	classe di stipendio, dopo due anni di permanenza nella classe III	» 975.000
271	III	classe di stipendio	» 813.000

(a) L'assegnazione alla I classe di stipendio è anticipata al compimento del sesto anno di permanenza nella classe seconda nei confronti degli assistenti che conseguano, entro il sesto anno medesimo, l'abilitazione alla libera docenza

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 350.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Antonio Manes » istituita in Roma.

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Antonio Manes » istituita in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 185. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 351.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera di religione della diocesi di Ascoli Piceno », con sede in detta città.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera di religione della diocesi di Ascoli Piceno », con sede in detta città, eretta con bolla 24 giugno 1957, e viene approvato lo statuto della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 170 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n 352.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico di Terlizzi (Bari).

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo didattico di Terlizzi (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 183 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n 353.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico di Canosa di Puglia (Bari).

N. 353 Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo didattico di Canosa di Puglia (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 181 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958, n. 354.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione nel capitolo della Chiesa cattedrale di Cava dei Tirreni (Salerno) di sei benefici mansionariali, rispettivamente sotto i titoli di San Giuseppe, San Pietro, Sant'Andrea, San Giovanni, Sant'Adiutore e Sant'Alfredo.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava e Sarno in data 31 maggio 1957, integrato con postilla 1° agosto 1957, relativo all'istituzione nel capitolo della Chiesa cattedrale di Cava dei Tirreni (Salerno) di sei benefici mansionariali, rispettivamente sotto i titoli di San Giuseppe, San Pietro, Sant'Andrea, San Giovanni, Sant'Adiutore e Sant'Alfredo.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 84. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1958.

Composizione e ripartizione delle attribuzioni tra le varie Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, recante modificazioni alle disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 29 novembre 1957, n. 1208, recante modifiche alle norme del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956 relativo alla ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composizione del Consiglio stesso per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Considerata la necessità di provvedere in applicazione dell'art. 3 della citata legge 29 novembre 1957, n. 1208, alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960 e, in base all'art. 1, terzo capoverso, della citata legge 20 aprile 1952, n. 524, alla ripartizione delle attribuzioni tra le varie Sezioni salvo assegnazione dei componenti del Consiglio stesso fra le Sezioni medesime con provvedimento separato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'11 gennaio 1958 e per la durata di un biennio le attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

SEZIONE I

Edilizia: Edilizia statale e sovvenzionata - Edilizia antisismica - Edilizia scolastica e carceraria - Edilizia religiosa - Edilizia alberghiera - Consulenza tecnica per le opere edilizie comunali, provinciali e statali.

SEZIONE II

Viabilità ed opere igieniche: Ponti e strade - Opere igieniche sanitarie - Consolidamento e spostamento abitati.

SEZIONE III

Opere marittime idrauliche e di bonifica: Opere marittime e di navigazione interna - Opere idrauliche e forestali - Bonifica - Irrigazione.

SEZIONE IV

Utilizzazione delle acque - Impianti elettrici: Concessioni per utilizzazione delle acque - Impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica - Energia nucleare.

SEZIONE V

Ferrovie e trasporti: Ferrovie, tranvie, funicolari e servizi pubblici e automobilistici - Autostazioni - Metropolitane - Aeroporti.

SEZIONE VI

Urbanistica: Regolamenti edilizi - Piani territoriali regolatori e piani di ricostruzione - Zone industriali - Impianti sportivi e di carattere turistico - Edifici pubblici di particolare rilievo di carattere artistico, architettonico e monumentale.

Art. 2.

A decorrere dall'11 gennaio 1958 e per la durata di un biennio il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto nel modo seguente:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

il presidente del Magistrato alle acque;

il presidente del Magistrato per il Po;

i provveditori alle Opere pubbliche;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle Nuove costruzioni ferroviarie;

tre consiglieri di Stato;

quattro avvocati dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di Cassazione;

il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale dell'antichità e belle arti;

il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale delle Foreste;

il direttore generale della Produzione agricola;

il direttore generale del Lavoro marittimo e portuale dei porti;

il direttore generale del Turismo;

il direttore generale delle Miniere;

il direttore generale degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio;

il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare;

il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa;

due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

due funzionari tecnici designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

cinque ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

l'ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e lavoro;

sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali.

Art. 3.

I funzionari designati a far parte, quale membri, del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalle Amministrazioni di appartenenza, dal Consiglio nazionale dell'economia e lavoro e dalle associazioni nazionali delle Amministrazioni provinciali e comunali, sono i seguenti:

Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Polistina dott. Ferdinando, consigliere di Stato;

Frattini avv. Marcello, vice avvocato generale dello Stato;

Peronaci avv. Pietro, vice avvocato dello Stato;

Albisinni avv. Giovanni, vice avvocato dello Stato;

Carbone avv. Carmelo, vice avvocato dello Stato;

Cattani dott. Attilio, Ministro plenipotenziario di 1ª classe;

Reale dott. Nicola, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena;

Ciaccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;

Biagioli Biagio, generale di divisione per l'Esercito;

Tolino Umberto, generale ispettore del Genio aeronautico;

Fienga dott. ing. Ruben, capo del Servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;

Albertazzi dott. ing. Domenico, capo del Servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato;

Riggio dott. ing. Antonino, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato;

Roscioni dott. ing. Ettore, ispettore generale superiore tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Di Bello dott. ing. Carlo, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Menè dott. ing. Antonio, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Carretto dott. ing. Carlo, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Gossi dott. ing. Alberto, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Di Mauro dott. Ugo, ispettore generale superiore amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Montanari prof. Viscardo, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli;

Baldini dott. ing. Aldo, ispettore generale tecnico delle Poste e delle telecomunicazioni.

Per i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, si provvederà con apposito decreto.

Art. 4.

Gli esperti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono i seguenti:

Andreoli avv. Giorgio, esperto designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

Lozupone dott. ing. Vitantonio, esperto designato dall'Unione delle province d'Italia;

Pistolesi prof. ing. Enrico, preside della Facoltà d'ingegneria universitaria di Pisa;

De Marchi prof. ing. Giulio, ordinario d'idraulica al Politecnico di Milano;

Giannelli prof. ing. Aristide, ordinario di scienze delle costruzioni della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

Foschini prof. arch. Arnaldo, ordinario della Facoltà di architettura dell'Università di Roma;

Paris prof. ing. Michele, ordinario di elettrotecnica d'ingegneria dell'Università di Pisa;

Penta prof. ing. Francesco, ordinario di geologia applicata dell'Università di Roma;

Casini dott. ing. Pietro, presidente dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari;

Arredi prof. dott. ing. Filippo, ordinario di costruzioni idrauliche della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

Ariano prof. Raffaele, direttore dell'Istituto e laboratorio strade del T.C.I.;

Ippolito prof. ing. Felice, esperto in materie nucleari;

Nervi prof. ing. Pier Luigi, esperto in cemento armato;

Bietti prof. dott. Giovan Battista, ordinario di oculistica nella Università di Roma;

Cafiero dott. arch. Vittorio, esperto in architettura;

Orabona prof. ing. Eduardo, preside della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Bari.

Art. 5.

Con successivo provvedimento sarà determinata la assegnazione dei componenti suddetti tra le menzionate Sezioni e la Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 112

(1864)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1958.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni del mese di giugno 1957 che hanno colpito alcuni Comuni delle provincie di Rovigo, Vercelli, Pavia, Cuneo e Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di giugno del 1957 alcuni Comuni delle provincie di Rovigo, Vercelli, Pavia, Cuneo e Torino hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione in ordine ad essa dell'esistenza del carattere di pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di giugno del 1957 il territorio dei sottonotati comuni:

Taglio di Po - Ariano Polesine - Biella - Gaglianico - Torricella Vergate - Cicognola - Robecco Pavese Acceglio - Aisone - Argentera - Barolo - Bellino - Cartignano - Bonvicino - Borgo San Dalmazzo - Bra - Brossasco - Canosio - Casteldelfino - Cherasco - Cortemilia - Cuneo - Demonte - Dogliani - Dronero - Elva - Entracque - Frabosa Soprana - Frassino - Garessio - Macra - Manta - Marmora - Melle - Moiola - Mondovì Montemale - Monterosso Grana - Narzole - Novello - Nucetto - Perletto - Polenghera - Pietraporzio - Piasco Pontechianale Prazzo - Roccavione - Roccasparvera - Roddi - Saliceto - Saluzzo - Sambuco - San Damiano Macra - San Michele Mondovì - Santo Stefano Belbo - Santa Vittoria d'Alba - Sampeyre - Scarnafigi - Stroppo Sommariva Perno - Valdieri Valgrana - Venasca - Verduno Vernante - Vignolo - Villafalletto - Vinadio Villar Perosa - Nole Canavese - Castellamonte Avigliana - Cesana - Pinerolo - Cumiana - Salabertrand - Susa - Cascina Cusot (Sant'Ambrogio) - Torino - Regione Grange (Mompantero) - Condove - Frazione San Giuseppe (Mompantero) - San Bernardo d'Ivrea Piatiglione - Frazione Pietrastretta (Mompantero) - San Germano Chisone - Monastero di Lanzo (frazione Chiavez) - Bussoleno - Verrua Savoia - Germagnano - Lanzo - Prali - Sant'Antonino di Susa - Bardonecchia - Villar Dora - San Secondo di Pinerolo - Ulzio - Chiusa San Michele - Vaie - Chianocco (frazione Verneto) Borgo Abbadia - Usseglio - Chialamberto - Rondissone - Chivasso.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 319

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1958.

Delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Fiorentino Sullo a presiedere il Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta le norme di attuazione e di coordinamento della legge citata;

Visto l'art. 18, quarto comma, della citata legge n. 860;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Fiorentino Sullo è delegato a presiedere il Comitato centrale dell'artigianato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1958
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 54

(1967)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1958.

Sostituzione del vice segretario del Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 167, con cui è stato costituito il Comitato centrale dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno alla predetta Commissione, del dott. Giovanni Barberi, vice segretario della Commissione stessa, passato ad altro servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Tiberi, consigliere di prima classe del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio (coefficiente 325), è nominato vice segretario della Commissione predetta, in sostituzione del dott. Giovanni Barberi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1958

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1958
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 50

(1968)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.

Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) denominata « Del Piano »; 2) da Sant'Alfonso a San Felice Circeo, in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 6 novembre 1956, n. 6/B, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) denominata « Del Piano », che dalla provinciale Badino va alla provinciale Badino-Sant'Alfonso; 2) da Sant'Alfonso a San Felice Circeo, all'innesto con la strada provinciale Badino;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 19 novembre 1957, n. 2078;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate tra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade: 1) denominata « Del Piano », che dalla provinciale Badino va alla provinciale Badino Sant'Alfonso; 2) da Sant'Alfonso a San Felice Circeo all'innesto con la strada provinciale Badino, in provincia di Latina, sono classificate provinciali ed incluse nello elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1958

Il Ministro: TOGNI

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di produzione e lavoro « fra lavoranti panettieri e pasticcieri », con sede in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria sulla attività della Società cooperativa di produzione e lavoro « fra lavoranti panettieri e pasticcieri », con sede in Torino, dalle quali risulta che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « fra lavoranti panettieri e pasticcieri », con sede in Torino, costituita con atto 18 dicembre 1954 per notaio Mossetti Giovanni, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Moiso dott. Carlo è nominato liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1958

Il Ministro: GUI

(1865)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 aprile 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Poggiomarino.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale di Poggiomarino

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 1958, è stato sciolto il Consiglio comunale di Poggiomarino e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il dott. Marcello Ricciardi, direttore di sezione presso la Prefettura di Napoli.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Poggiomarino è tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi tra i quali l'approvazione del bilancio, l'assestamento della finanza comunale, nonchè il perfezionamento di importanti pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione la cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Napoli, addì 4 aprile 1958

Il prefetto MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1958, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Poggiomarino e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il dott. Marcello Ricciardi, direttore di sezione presso questa prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Poggiomarino, affidata al dott. Marcello Ricciardi, con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 1958, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 4 aprile 1958

Il prefetto: MARFISA

(1866)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 4 febbraio 1958, n. 23, « Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1958, a pagina 633, prima colonna, all'art. 5, penultima linea, ove è detto « ... di cui all'art. 5 ... » leggasi « ... di cui all'art. 4 ... », ed alla medesima pagina, all'Allegato — seconda colonna, quarta riga, leggasi Palermo — Sardegna).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito degli strumenti di adesione da parte dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse firmata a Lake-Success, New York, il 6 aprile 1950 ed al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione suddetta, adottato a New York il 16 gennaio 1957.

Il 25 marzo 1958, in base ad autorizzazioni disposte con legge 19 febbraio 1957, n. 164, e con legge 11 febbraio 1958, numero 125, sono stati depositati a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli strumenti di adesione da parte dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success New York il 6 aprile 1950 ed al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione suddetta, adottato a New York il 16 gennaio 1957.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 14, paragrafo 2, la Convenzione entrerà in vigore, nei confronti dell'Italia il 24 aprile 1958 mentre il Protocollo in conformità al paragrafo III *b*), è entrato in vigore il 25 marzo 1958.

(1941)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Posticipazione del periodo di svolgimento della « I Mostra biennale dell'arte della tappezzeria e dei tessuti per l'arredamento moderno », di Milano.

L'Associazione nazionale tappezzieri italiani, con nota del 13 marzo 1958, ha comunicato che organizzerà in Milano la suddetta manifestazione dal 20 settembre al 12 ottobre 1958, anzichè dal 1° al 30 giugno 1958, come precedentemente programmato.

(1956)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Agricola, edilizia e di consumo », con sede in Parete (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 marzo 1958 la Società cooperativa mista « Agricola, edilizia e di consumo », con sede in Parete (Caserta), costituita con atto del notaio dott. Luigi Napolitano in data 11 ottobre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1766)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Guardiagrele (L'Aquila)

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, n. 2036, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le modifiche e gli stralci di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Guardiagrele vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie, con una modifica, le annesse norme edilizie anche esse firmate.

Per l'esecuzione delle opere previste nel piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(1702)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Aielli (L'Aquila), di complessivi ettari 14.04.70, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta SIPARI Ugo fu Francesco, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 1.324.161,20 (lire unmilionetrecentoventiquattromilacentosessantuno e cent. 20), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 29 ottobre 1953.

Le seguenti particelle vengono ridotte come in appresso specificato, in quanto porzioni delle medesime sono state erroneamente attribuite alla ditta sopracitata in sede di impianto del nuovo catasto terreni.

Errata

Foglio n. 9, particella 117, bosco ceduo II, ettari 0.34.30, reddito dominicale L. 42,87.

Foglio n. 24, particella 46, seminativo III, ettari 2,85.10, reddito dominicale L. 855,30.

Corrige

Foglio n. 9, particella 117, bosco ceduo II, ettari 0.25.00, reddito dominicale L. 31,25.

Foglio n. 24, particella 46, seminativo III, ettari 2,54.40, reddito dominicale L. 763,20.

Vengono inoltre stralciate, perchè appartenenti a terzi, le seguenti particelle:

Foglio n. 11, particella 417, seminativo IV, ettari 0.13.50, reddito dominicale L. 22,61.

Foglio n. 9, particella 62 (p), seminativo arborato II, ettari 0.05.40, reddito dominicale L. 11,88.

Foglio n. 9, particella 63 (p), seminativo arborato II, ettari 0.07.10, reddito dominicale L. 15,62.

Pertanto la superficie totale di esproprio varia da ettari 14.04.70 ad ettari 13.38.90, ed il corrispondente reddito dominicale da L. 3.801,22 a L. 3.647,39.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 18 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,805	624,805	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	644,05	644 —	643,75	644,25	642,90	644,10	644,125	644 —	644 —	644 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,81	145,805	145,805	145,81	145,80
Kr. D.	90,22	90,18	90,20	90,185	90,21	90,21	90,19	90,21	90,20	90,20
Kr. N.	87,23	87,22	87,23	87,225	87,30	87,23	87,23	87,25	87,22	87,22
Kr. Sv.	120,33	120,31	120,35	120,325	120,35	120,32	120,32	120,30	120,31	120,30
Fol.	164,46	164,48	164,48	164,475	164,45	164,44	164,47	164,45	164,44	164,45
Fr. B.	12,50	12,50	12,50	12,49875	12,49	12,50	12,49875	12,497	12,50	12,50
Fr. Fr.	147,72	147,72	147,73	147,70	147,75	147,71	147,715	147,70	147,71	147,70
Fr. Sv. acc.	142,54	142,54	142,52	142,54	142,50	142,55	142,55	142,525	142,55	142,55
Lst.	1745,55	1745,40	1745,125	1745,625	1745,75	1745,44	1745,625	1745,50	1745,37	1745,30
Dm. occ.	148,74	148,73	148,74	148,735	148,70	148,76	148,725	148,70	148,74	148,73
Scell. Aust.	24,02	24,02	24,02	24,0175	24 —	24,02	24,02	24,016	24,02	24,02

Media dei titoli del 18 aprile 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id. 3,50 % 1902	59,20
Id. 5 % 1935	98,075
Redimibile 3,50 % 1934	84,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,925
Id. 5 % 1936	97,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	644,187
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,187
1 Corona norvegese	87,227
1 Corona svedese	120,322
1 Fiorino olandese	164,472
1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	147,707
1 Franco svizzero acc.	142,545
1 Lira sterlina	1745,625
1 Marco germanico	148,73
1 Scellino austriaco	24,019

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due posti di operatore fotografo nel ruolo del personale del Gabinetto fotografico nazionale in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 687, relativo alle norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di operatore fotografo nel ruolo del personale del Gabinetto fotografico nazionale in Roma.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, i concorrenti devono aver compiuto gli studi elementari.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 1° giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni e presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

6) per gli assistenti ordinari di Università o Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto per istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di 40 anni;

7) il limite massimo è protratto a 45 anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella, allegato *A*, al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi), redatte in carta da bollo da L. 200 e firmate dall'aspirante, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma dell'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni,

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

Nella domanda gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare

a) di non essere stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell articolo 127, lett *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio e dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ne possono parteciparvi, a norma dell art 128, comma secondo del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell art 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art 4

I requisiti per ottenere l ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8

Art 5

Le prove di esami sono le seguenti:

Prove pratiche

1) un edificio monumentale (o parte di esso);
2) una scultura,
3) un oggetto d arte applicata,
4) un dipinto in nero e in tricomia;
5) un disegno o stampa

Trattamento di sviluppo, stampa e ritocco in laboratorio delle riprese eseguite

Una prova orale vertente sui seguenti argomenti:

a) processo negativo,

b) la ripresa fotografica (gli apparecchi da ripresa, l'ottica, la esposizione),

c) nozioni generali sulla tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico e delle bellezze naturali e sulla organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti

E' in facoltà dei concorrenti di usare strumenti e materiali propri.

Art 6

Per lo svolgimento delle prove pratiche e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 3

Le date in cui si svolgeranno le prove pratiche del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le prove pratiche e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove pratiche quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio.

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale,

d) porto d armi,

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore

Ai sensi del comma quarto dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, a parità di merito sono preferiti

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio,
5) gli orfani di guerra,
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio,
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa,
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi,
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti,
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra,
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle o nubili o vedove dei caduti per servizio,
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso,
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

c) dall età

Art 8

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di

merito o precedenza in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della apposita comunicazione. I documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata.

Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Ord. 6 del 18 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciato dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 *ter*, rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità e dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno comunicare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera a).

Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore al bando su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell ultimo triennio

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l estero (I R C E) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L 100 rilasciato dall Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d impiego con l ente soppresso

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100, dell'autorità militare

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore del l Università o del capo dell Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione

Art 9

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l ammissione all impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio

1 Certificato di compimento degli studi elementari, rilasciato dalla competente autorità scolastica E' data facoltà di sostituire il certificato predetto con un copia notarile autentica del medesimo, su carta da bollo da L 200 con la firma per esteso del notaio e il timbro dell'ufficio.

2 Estratto dell atto di nascita, su carta da bollo da L 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età produrranno i relativi documenti Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art 8

3 Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall ufficio di stato civile del Comune di origine

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

5. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L 100, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

6 Certificato su carta bollata da L 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l attitudine del candidato all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia

7 Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L 200 per ogni foglio Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita,

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglie numerose

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già equiparati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quello di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso dovranno produrre, sempre nei termini di cui all'art. 3 i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L 200 con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono,

2) titolo di studio,

3) certificato medico.

Art. 11.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1958

p. Il Ministro SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1958
Registro n. 19, foglio n. 395.

(1929)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Napoli per l'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1957, n. 3500, registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1957, registro n. 18 Bilancio trasporti, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 651;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali, n. P. A. G. 41 1.245 182185 del 1° marzo 1958;

Decreta:

L'ispettore di prima classe Petillo dott. Vincenzo è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per il Compartimento di Napoli, in sostituzione dell'ispettore di prima classe Volpe Prignano dottor Ernesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1958

Il Ministro ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1958
Registro n. 25 bilancio Trasporti, foglio n. 78. — BARNABA

(1931)

PREFETTURA DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 dicembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto n. 40027 del 20 dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto nei comuni di Felonica Po e Rivarolo Mantovano, nonchè nel Consorzio comunale Redondesco-Mariana Mantovana, vacanti al 30 dicembre 1957;

Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei predetti Comuni interessati in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui in narrativa, è costituita come appresso:

Presidente

Degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti

Bucalo dott. Fedele, veterinario provinciale;

Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. dott. Luigi, docente in patologia generale e anatomia;

Gastaldi dott. Luigi, veterinario condotto designato dai Comuni.

Segretario

De Bellis dott. Michele, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Mantova.

Mantova, addì 4 aprile 1958

Il prefetto: CARUSO

(1880)

PREFETTURA DI POTENZA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto prefettizio n. 19040 del 23 aprile 1956, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per la copertura delle condotte mediche veterinarie vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954, ed i successivi decreti modificativi della stessa;

Atteso che, per esigenze di servizio, si rende necessario procedere alla sostituzione del segretario della Commissione;

Visto il combinato disposto degli articoli 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Luigi Coppola, consigliere di prefettura, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Vincenzo Fieda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e resterà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Potenza.

Potenza, addì 10 aprile 1958

Il prefetto: ZAPPIA

(1948)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.